



**CONVENZIONE ESECUTIVA DEL DISCIPLINARE QUADRO DEGLI AFFIDAMENTI DI
FORNITURE DI BENI E SERVIZI TRA REGIONE UMBRIA E PUNTOZERO SCARL
SOTTOSCRITTO IN DATA 08/03/2024**

“GESTIONE DEL REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE”

Tra

- **Regione Umbria** - Giunta regionale (di seguito Regione), sita in Perugia, Corso Vannucci n. 96, C.F./P.IVA 80000130544, 01212820540 rappresentata dal Dirigente del Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione Ing. Lucio Baldacci, domiciliato per la carica presso la sede di Perugia Palazzo Broletto Via M. Angeloni 61, avente i relativi poteri di firma;

E

- **PuntoZero S.c.ar.l. (di seguito PuntoZero)**, sita in Perugia, Via G.B. Pontani n. 39, CF/P.IVA E REG. IMP. PG 02915750547, in persona dell'Amministratore Unico Ing. Giancarlo Bizzarri, domiciliato per la carica presso la sede sociale, avente i relativi poteri di firma;

PREMESSO CHE

- PuntoZero è una Società consortile a responsabilità limitata di cui alla legge regionale 2 agosto 2021, n. 13 (Disposizioni per la fusione per incorporazione di società regionali. Nuova denominazione della società incorporante: "PuntoZero S.c.ar.l.");
- l'art. 2 comma 1 della l.r. 13/2021, stabilisce che *“PuntoZero S.c.ar.l. è a totale capitale pubblico sottoscritto integralmente dalla Regione Umbria, dalle Aziende sanitarie regionali e dalle altre pubbliche amministrazioni operanti sul territorio regionale secondo il modello in house providing di cui all' articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). I soci esercitano congiuntamente sulla società il controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici.”*;
- l'art. 2 comma 4 della l.r. 13/2021 dispone che *“L'attività d'interesse generale di cui al comma 3 si svolge anche mediatamente, tramite l'erogazione di servizi strumentali alle attività istituzionali*

delle amministrazioni socie, quali il supporto tecnico-operativo a favore delle strutture amministrative degli enti soci e l'erogazione di servizi inerenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di seguito ICT, nell'ambito dell'organizzazione interna dei singoli enti soci.”;

- secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata L.R. n. 13/2021 e dall'art. 5 dello Statuto societario, PuntoZero eroga servizi di interesse generale tra cui rientra la gestione dell'Osservatorio epidemiologico regionale di cui all'articolo 101 della l.r. 11/2015, curando la realizzazione dei relativi flussi informativi;

CONSIDERATO CHE

- in data 08/03/2024 – in forza della sopra citata L.R. n. 13/2021 ed in attuazione della D.G.R. n. 1412/2023 - tra la Regione e la propria partecipata in house è stato sottoscritto il Disciplinare Quadro dei Servizi di PuntoZero Scarl, avente ad oggetto la regolamentazione del rapporto in house providing per l'affidamento dei servizi di cui all'art.2 della L.R. 13/2021;
- l'art. 4 del Disciplinare Quadro fa inoltre riferimento al “Modello delle Convenzioni esecutive per i Progetti ICT e per i Servizi di Supporto Tecnico-operativo” riportato nella Parte Speciale del Disciplinare Quadro, mentre per i Servizi Specialistici (Registro Tumori, OTAR, HTA, PNRR..), considerata la specificità di ciascuna tipologia di servizio, prevede che la Convenzione esecutiva venga elaborata tra le parti di volta in volta, sempre nel rispetto del Disciplinare Quadro;
- l'art. 6 “Accordi vigenti” del suddetto Disciplinare Quadro prevede che gli Accordi e le Convenzioni vigenti al momento della sottoscrizione del Disciplinare Quadro medesimo, proseguiranno la loro efficacia fino alla loro scadenza e che eventuali ulteriori proroghe o rinnovi dei medesimi debbano essere ricondotti al Disciplinare Quadro e regolamentati sulla base del medesimo tramite apposite Convenzioni Esecutive;
- il rinnovo dell'Accordo convenzionale sottoscritto in data 02/08/2021 tra Regione Umbria e Puntozero per l'affidamento della gestione operativa del Registro Tumori Umbro di Popolazione (RTUP) – in scadenza all' 01/08/2024 - dovrà essere ricondotto nell'ambito del Disciplinare Quadro dei Servizi di PuntoZero dell'08/03/2024 e quindi sottoscritto dal dirigente di riferimento tramite apposita “Convenzione esecutiva del Disciplinare Quadro 08/03/2024” (di seguito Convenzione esecutiva);

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- la natura di società in house di PuntoZero comporta che l'affidamento della fornitura dei servizi, oggetto della presente Convenzione Esecutiva, da parte degli enti soci avvenga in via diretta configurandosi come un affidamento diretto in regime di delegazione interorganica;
- la natura consortile della Società comporta una finalità prioritaria di standardizzazione e di gestione unitaria dei servizi, con l'obiettivo di conseguire la massima efficienza ed economicità nella gestione degli stessi;

- i servizi vengono finanziati tramite rimborso del mero costo delle relative prestazioni in regime fiscale di esenzione IVA ex art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 633/72;

RICHIAMATE

- la DGR n. 830 del 16/09/2020 *“Registro Tumori Umbro di Popolazione (RTUP) – Determinazioni”* con la quale la Giunta regionale si è impegnata a garantire la continuità del RTUP, dando mandato al Direttore regionale della Direzione Salute e Welfare di istituire un gruppo di lavoro che procedesse alla proposta del modello organizzativo più adeguato alle attuali esigenze della regione Umbria;
- la Determina Direttoriale n. 8920 del 07/10/2020 con la quale è stato istituito il suddetto Gruppo di lavoro con il compito di elaborare un progetto di modello organizzativo del RTUP;
- la DGR n. 982 del 28/10/2020 *“Modello organizzativo del Registro Tumori Umbro di Popolazione”* con la quale è stato approvato il modello organizzativo, proposto in data 22/10/2020 dal Gruppo di lavoro sopra citato;
- la DGR n. 419 del 05/05/2021 con la quale è stato approvato lo schema di accordo convenzionale tra Regione Umbria e Puntozero S.c.ar.l. (fino al 31/12/2021 Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l.) per la gestione del Registro Tumori Umbro di Popolazione (RTUP), istituito dall’art. 57 della Legge regionale n. 18/2012, sottoscritto in data 02/08/2021 con durata triennale;
- la DGR n. 721 del 28/07/2021 con la quale è stato adottato il *“Regolamento per il funzionamento del registro tumori della Regione Umbria in attuazione dell’articolo 102 della L.R. 9 aprile 2015 n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)”*;
- la Determinazione Dirigenziale n. 4192 del 03/05/2022 recante *“Registro Tumori Umbro di Popolazione (RTUP). Accordo convenzionale Regione Umbria - Puntozero S.c.ar.l. (fino al 31/12/2021 Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l.) per la gestione (DGR 982/2020). Approvazione Piano triennale 2021-2023, Piano di attività annuale e Regolamento di organizzazione.”* con la quale è stato approvato il Piano triennale 2021-2023, il Piano di attività annuale e Regolamento di organizzazione del RTUP;
- la DGR n. 1361 del 21/12/2022 avente ad oggetto *“Registro Tumori Umbro di Popolazione (RTUP). Accordo convenzionale Regione Umbria - Puntozero S.c.ar.l. (fino al 31/12/2021 Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l.) per la gestione (DGR 982/2020)”* con la quale è stato approvato il secondo Piano attuativo annuale (02/08/2022-01/08/2023) e relativo finanziamento;
- la DGR n. 1361 del 20/12/2023 avente ad oggetto *“Registro Tumori Umbro di Popolazione (RTUP). Accordo convenzionale Regione Umbria - Puntozero S.c.ar.l. (fino al 31/12/2021 Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l.) per la gestione (DGR 982/2020)”* con la quale è stato approvato il terzo Piano attuativo annuale (02/08/2023-01/08/2024) e relativo finanziamento;
- la DGR n. 174 del 28/02/2024 la quale ha identificato il Registro Tumori Umbro di Popolazione (RTUP) quale *“Registro di rilevanza regionale e Centro di riferimento regionale”* ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 01/08/2023.

VISTI

- l'art. 12, commi 10, 13 e 14, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*», con i quali sono stati istituiti i sistemi di sorveglianza e dei registri nel settore sanitario, come modificato dall'art. 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;
- l'intesa del 13 novembre 2014 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2014-2018 (Rep. Atti n. 156/CSR), con la quale è stata riconosciuta la rilevanza della messa a regime di registri e sorveglianze come elementi infrastrutturali indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi di salute;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2017 recante «*Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie*», con il quale il Registro Tumori è stato inserito nell'Allegato A al DPCM stesso, Elenco A2) «*Registri di patologia di rilevanza nazionale e regionale*»;
- la L. 22/03/2019, n. 29 con la quale è stata istituita e disciplinata la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione la quale presuppone la realizzazione, presso il Ministero della salute, del registro tumori nazionale e, presso le singole regioni e province autonome, dei registri tumori regionali, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
- il Piano nazionale della prevenzione 2020-2025, approvato con l'Intesa del 6 agosto 2020 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 127/CSR), con il quale è stato sottolineato che un'efficace azione di contrasto alle malattie non può prescindere da sistemi informativi e di sorveglianza omogenei nel Paese e che vanno potenziati, integrati e resi pienamente operativi i sistemi di sorveglianza e i registri già indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017;
- il Decreto del Ministero della Salute del 01/08/2023, recante «*Registro Nazionale Tumori*» è stato disciplinato il Registro nazionale tumori e la sua alimentazione da parte dei registri regionali tumori;

CONSIDERATO PERTANTO

- che il servizio di gestione del RTUP comprende un supporto amministrativo e tecnico-operativo di tipo informatico, oltre al coordinamento dei vari organi di gestione, la collaborazione in materia di dati oncologici con le Aziende sanitarie e con l'Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Medicina e Chirurgia - che da oltre un decennio supporta l'amministrazione regionale nel settore della ricerca;

- l'esito positivo della gestione del RTUP operata da PuntoZero, che nel triennio 2 agosto 2021 – 1 agosto 2024 ha effettuato tutte le attività necessarie per garantire la funzionalità ordinaria del RTUP e per recuperare i dati di alcuni anni precedenti che erano in ritardo nella registrazione, stabilendo inoltre rapporti di collaborazione con gli organismi nazionali ed europei competenti, anche aderendo a progetti di rilevanza internazionale;
- l'interesse delle parti a garantire la prosecuzione delle attività e dei progetti attualmente in corso evitando qualsiasi soluzione di continuità nella gestione degli stessi;
- che inoltre si rende necessario procedere ad una riorganizzazione del COR (Centro Operativo Regionale), attualmente non del tutto operativo, alla luce del nuovo assetto e nella logica di garantirne piena funzionalità strettamente collegata con il RTUP, nominando quale Responsabile dello stesso COR il Responsabile scientifico del RTUP.

Il COR deve:

- contribuire a stimare l'incidenza dei casi di mesotelioma e tumore naso-sinusale in Italia, alimentando il Registro nazionale mesoteliomi e al Registro nazionale dei tumori naso-sinusali;
- valutare la rilevanza dell'esposizione a fattori di rischio occupazionale;
- costituire una base informativa per studi analitici di epidemiologia occupazionale;
- fornire informazioni relative alla esposizione a fini preventivi e medico-assicurativi;
- avvalersi dell'attività Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro per l'acquisizione dei dati relativi alla storia professionale dei casi identificati;
- provvedere alla produzione di report, che riportino i risultati delle sorveglianze attuate con cadenza annuale.

La necessità di riattivare il COR è dettata da:

- art. 244 del D.lvo 81/2008 che prevede che ISPESL (oggi INAIL) tramite una rete completa di Centri operativi regionali (COR) realizzi sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che ne conseguono, anche in applicazione di direttive e regolamenti comunitari;
- presso l'INAIL si colloca il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale, con sezioni rispettivamente dedicate:
 - ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM);
 - ai casi di neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali, sotto la denominazione di Registro nazionale dei tumori nasali e sinusali (ReNaTuNS);
 - ai casi di neoplasie a più bassa frazione eziologia.
- il DPCM 2017 relativo ai livelli essenziali di assistenza (LEA) all'interno della sezione 'AREA DI INTERVENTO C - Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro' dell'allegato 1, nella voce 'C6 - Sorveglianza degli ex-esposti a cancerogeni e a sostanze chimiche/fisiche con effetti a lungo termine', prevede un obbligo di partecipazione al percorso in capo al centro operativo regionale (COR) per

l'implementazione del Registro nazionale mesoteliomi (ReNaM), del Registro nazionale dei tumori naso-sinusali (ReNaTuNS) e delle neoplasie a bassa frazione eziologica e quello di svolgere attività di indagine per la implementazione dei registri del COR.

Si rende altresì necessario che il RTUP proceda anche con le attività per il ReNCaM finalizzate al recupero dei dati degli anni 2021 e 2022 a partire dai certificati di morte regionali al fine di migliorare la tempestività dei dati del Registro stesso.

Considerata la valutazione espressa ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2023 relativamente ai presupposti del presente affidamento riportata nella DGR n. 1412/2023;

VISTI

- l'art. 57 "Istituzione dei registri regionali di popolazione e di patologia" della Legge regionale n. 18/2012 che ha istituito tra l'altro il Registro Tumori a livello regionale;
- il Regolamento regionale 16 settembre 2021, n. 6 - "Regolamento per il funzionamento del registro tumori della Regione Umbria in attuazione dell'articolo 102 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)" pubblicato sul Supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale - Serie Generale - n. 57 del 22 settembre 2021, che definisce obblighi e limiti di trattamento dei dati personali e sensibili nell'ambito delle attività del Registro Tumori,
- Il Regolamento di Organizzazione del RTUP del 04/04/2022 approvato dal Comitato Tecnico scientifico del RTUP e con D.D. n. 4192 del 03/05/2022;
- La D.G.R. n. ____ del ____ / ____ / ____

PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO QUANTO SOPRA, CON LA PRESENTE CONVENZIONE ESECUTIVA LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse e considerata

Le premesse ed i considerata della presente Convenzione esecutiva costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 - Oggetto

Con la presente convenzione esecutiva la Regione Umbria, come sopra rappresentata, in esecuzione della D.G.R. n. ____ del ____ / ____ / ____ affida a PuntoZero la gestione del "Registro Tumori Umbro di Popolazione" (di seguito RTUP) istituito dall'art. 57 della Legge regionale n. 18/2012.

In particolare le parti concordano di garantire il proseguimento delle attività ritenute indispensabili per la corretta gestione del RTUP come meglio dettagliato negli articoli successivi della presente convenzione, fermo restando il coinvolgimento ed il coordinamento operativo ed istituzionale con

tutti gli altri enti/istituti regionali coinvolti nel merito del funzionamento del RTUP, da considerarsi, ai sensi del successivo art. 7, quali “articolazioni funzionali” del medesimo.

Art. 3 - Sede e gestione del Registro

La sede del RTUP è istituita in Perugia, presso la Società in house regionale PuntoZero S.c.ar.l. – Via G.B. Pontani n. 39 – che ne curerà la gestione operativa sia per la parte tecnico scientifica, che per la parte informatica, come meglio descritto al successivo art. 5.

Art. 4 - Durata della Convenzione esecutiva

La presente Convenzione esecutiva ha durata annuale a partire dal 01/01/2025, oltre al residuo periodo di durata dell'anno 2024, decorrente dal giorno 02/08/2024 fino al 31/12/2024, andando pertanto a scadere il 31/12/2025. L'accordo convenzionale potrà essere rivisto e prorogato per le due successive annualità 2026 e 2027 previste nel “PIANO DELLE ATTIVITA' E RELATIVO FINANZIAMENTO” in base alle risorse disponibili a bilancio regionale.

Art. 5 – Funzioni di PuntoZero

PuntoZero è la Società in house partecipata dalla Regione e dalle Aziende sanitarie regionali, deputata a supportare le attività istituzionali in ambito sanitario degli enti soci/consorzati alla quale, con L.R. n. 13/2021, è stata affidata l'erogazione del servizio di gestione dell'Osservatorio Epidemiologico regionale, di cui all'articolo 101 della l.r. 11/2015, curando la realizzazione dei relativi flussi informativi, di cui RTUP è parte integrante sostanziale.

PuntoZero gestisce il RTUP in stretto coordinamento con la Regione, con le Aziende Sanitarie secondo le modalità riportate nei successivi articoli e con l'Università degli Studi di Perugia, previa stipula di un apposito accordo di collaborazione con quest'ultima.

In particolare PuntoZero dovrà organizzare e gestire il RTUP e lo staff operativo multidisciplinare dedicato, nel rispetto delle linee di indirizzo regionali e sulla base delle indicazioni e degli obiettivi individuati dal Direttore del Registro con il supporto del Comitato Tecnico-scientifico.

In riferimento all'attività tecnico scientifica del RTUP la società si farà carico, d'intesa con il Direttore del Registro, della gestione e del reclutamento del personale necessario che sarà destinato alla gestione dei dati del Registro con particolare riguardo all'inserimento dei dati ed al controllo dei relativi flussi, alla valutazione di correttezza gestionale dei dati ed alle elaborazioni dei dati medesimi.

Lo staff operativo di PuntoZero dedicato al RTUP sarà guidato da referente esperto di comprovata esperienza, con funzioni di Coordinatore/responsabile dello staff medesimo e membro di diritto del Comitato Tecnico Scientifico.

Per quanto concerne le modalità di reclutamento del personale, PuntoZero sarà tenuta all'osservanza dell'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 ed al rispetto delle normative e dei Regolamenti vigenti in materia di società pubbliche in house, ivi compreso il ricorso all'art. 23bis del D.Lgs. n.

165/2001 per l'assegnazione funzionale temporanea di personale da parte degli enti pubblici coinvolti.

Il costo del suddetto personale dovrà essere rendicontato alla Regione Umbria ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 11.

Per quanto riguarda la gestione dei dati PuntoZero si fa carico delle modalità di trattamento dei dati nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e delle norme nazionali e regionali in materia, mettendo in atto tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire un adeguato livello di sicurezza.

Per quanto attiene la componente ICT, PuntoZero si è dotata di una piattaforma informatica per la gestione del RTUP, attualmente in fase di implementazione, tenendo conto della compatibilità dei sistemi informatici selezionati con quelli nazionali o di altre regioni e con gli eventuali sistemi in uso, in modo da favorire lo scambio di informazioni, nonché della predisposizione delle procedure necessarie per la transizione dei dati sinora prodotti.

Art. 6 – Collaborazioni con Università ed Enti di ricerca

1. Nel corso di esecuzione della presente Convenzione esecutiva PuntoZero potrà stipulare accordi di collaborazione con Università ed Enti di ricerca, qualora gli stessi risultino necessari o utili per una migliore gestione del Registro, delle relative informazioni, valutazioni e connessi flussi di dati, dandone comunicazione ai competenti referenti della Regione Umbria.
2. In particolare, in considerazione degli esiti positivi dell'Accordo di collaborazione sottoscritto in data 26/08/2021 tra la Società e l'Università degli Studi di Perugia – Dipartimento Medicina e Chirurgia - ed al fine di assicurare continuità rispetto alle metodologie e le evidenze scientifiche già prodotte dai gruppi di lavoro istituiti in esecuzione della convenzione del suddetto Accordo in scadenza al 25/08/2024, PuntoZero è fin d'ora autorizzata alla stipula di un nuovo Accordo di collaborazione con l'Università medesima, che assicuri la prosecuzione della funzione di Direttore del RTUP in capo al Prof. Fabrizio Stracci senza alcuna soluzione di continuità con la precedente fase di gestione - e che consenta di far operare presso la sede della Società in house professori, studenti, dottorandi e assegnisti di ricerca, concordandone di volta in volta il numero e le modalità a seconda delle esigenze.
3. Al riguardo le parti si danno reciprocamente atto che il RTUP istituito presso la sede di PuntoZero potrà divenire, in vigenza della presente Convenzione esecutiva, una "struttura complementare della rete formativa universitaria" per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante dei medici specializzandi della Scuola di Specializzazione in Igiene e medicina preventiva.
4. La Regione Umbria, come sopra rappresentata, rilascia sin d'ora apposita autorizzazione al trattamento dei dati del RTUP da parte dei soggetti di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo.
5. Resta inteso che in tali casi il rapporto con i suddetti soggetti, ivi compreso il tirocinio formativo ai sensi dell' art.18 comma 1, lettera d) della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro,

né collaborazione professionale ad alcun titolo e che il Dipartimento rilascerà a PuntoZero apposita dichiarazione liberatoria generale in ordine alla assunzione in proprio di ogni responsabilità per eventi che riguardino i soggetti individuati e le attività connesse alla presente Convenzione esecutiva.

Art. 7 – Organizzazione del RTUP

Il RTUP prevede la seguente struttura organizzativa:

- Direttore del Registro/Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico.
- Comitato Tecnico Scientifico
- Staff Operativo Multidisciplinare

Il Regolamento di Organizzazione del RTUP, approvato con DD n. 4192 del 03/05/2022, definisce le funzioni, le responsabilità e le competenze della struttura organizzativa del RTUP.

Il Direttore del Registro, con il supporto del Comitato Tecnico scientifico, di concerto ed in accordo con PuntoZero, propone gli aggiornamenti che si rendessero necessari del “Regolamento di organizzazione del RTUP”, da sottoporre all’Ufficio regionale competente di cui al successivo art. 8.

Il Direttore del Registro dura in carica 3 anni al termine dei quali può essere confermato.

Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da figure esperte messe a disposizione degli enti pubblici regionali coinvolti nell’esecuzione del presente Accordo convenzionale e precisamente:

- Direttore del RTUP, con funzioni di Coordinatore del Comitato;
- Coordinatore/responsabile dello staff operativo;
- Rappresentanti Regionali (prevenzione, assistenza ospedaliera e territoriale);
- Rappresentanti delle strutture di epidemiologia della Aziende sanitarie regionali;
- Coordinatore della rete oncologica regionale;
- Coordinatore del centro di screening o rappresentanti degli screening aziendali;
- Rappresentante PuntoZero;
- Eventuali esperti di registri;
- Rappresentanti del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie.

Il Comitato potrà eventualmente essere integrato con specifiche figure professionali a seconda delle necessità, previo accordo tra le parti.

Rimangono valide le nomine dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico e successivi aggiornamenti, effettuate in vigenza dell’Accordo Convenzionale in scadenza all’01/08/2024.

Nessun onere aggiuntivo, gettone di presenza o rimborso spese spetta ai componenti del Comitato tecnico Scientifico per la partecipazione alle sedute dello stesso.

Lo Staff operativo multidisciplinare del RTUP opererà sotto la diretta gestione amministrativa di PuntoZero e del Direttore del Registro Tumori, d’intesa con il coordinatore dello staff per quanto

concerne l'organizzazione del lavoro, e sarà composto, dal punto di vista delle professionalità, come segue:

- Medico epidemiologo con funzione di Coordinatore/responsabile;
- Informatico;
- Operatori sanitari codificatori;
- Esperto statistico;
- Altro personale per le attività di recupero dati.

Il personale dello Staff operativo multidisciplinare potrà eventualmente essere integrato con specifiche figure professionali a seconda delle necessità, previo accordo tra le parti.

Art. 8 - Ruolo dell'Amministrazione regionale

Nell'ambito delle funzioni di indirizzo e controllo spetta alla Regione Umbria il ruolo di indirizzo e controllo dell'attività del RTUP ed il sostegno allo sviluppo del RTUP medesimo ai fini delle attività di programmazione, gestione amministrativa e la rendicontazione della attività svolte.

Nello specifico, lo svolgimento delle suddette attività di indirizzo e controllo viene affidato all'ufficio regionale competente per materia individuato nel Servizio "Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione" che quindi sarà tenuto a:

- approvare gli eventuali aggiornamenti del "Regolamento di organizzazione del RTUP" di cui al precedente art. 7, elaborati dal Direttore del Registro con il supporto del Comitato Tecnico-Scientifico e di PuntoZero;
- approvare il "Piano delle attività riguardante il periodo 02/08/2024 - 31/12/2025" ed i relativi "Piani attuativi annuali" di cui al successivo art. 10;
- approvare il Piano di utilizzo dei finanziamenti regionali e provvedere alla liquidazione degli importi;
- effettuare la liquidazione della rendicontazione delle attività svolte, validata dal Comitato Tecnico Scientifico, sulla base del piano delle attività approvato.

Art. 9 - Ruolo della Aziende Sanitarie regionali quali "Articolazioni funzionali" del RTUP

La corretta gestione del RTUP richiede necessariamente il contributo dei diversi soggetti istituzionali coinvolti a livello regionale ed in primis delle Aziende Sanitarie della Regione Umbria, siano esse AUSL Territoriali che Aziende Ospedaliere, le quali, nello svolgimento di tali funzioni, costituiscono "articolazioni funzionali" di ambito regionale contribuendo ad alimentare la base dati del RTUP come segue:

- promuovendo lo sviluppo di archivi informatizzati contenenti le informazioni rilevanti sulla diagnosi, modalità di diagnosi, tipo, durata e luogo del trattamento dei pazienti affetti da patologie oncologiche o da lesioni pre-maligne di interesse per il RTUP;

- aggiornando periodicamente la mortalità dei residenti nella regione Umbria (RENCAM). A tal fine la Regione Umbria si impegna a sollecitare le Aziende sanitarie ad una gestione tempestiva del Registro Nominativo delle cause di Morte, sia attraverso l'acquisizione di un adeguato sistema informatico, sia attraverso la codifica in tempo reale e l'inserimento nel sistema delle certificazioni di causa morte attraverso proprio personale o personale esterno a carico delle risorse aziendali;
- garantendo il massimo livello di accuratezza dei dati attraverso periodici controlli di qualità e collaborando all'attività epidemiologica del Registro stesso;
- garantendo l'accesso tempestivo da parte di personale individuato dal Registro Tumori ad archivi non informatizzati a carico delle Aziende Sanitarie, ove fosse impossibile fornire i dati con personale proprio, secondo quanto concordato tra le parti.

Le Aziende Sanitarie accedono ai dati relativi ai residenti del territorio di competenza per le valutazioni epidemiologiche relative al proprio bacino di riferimento. L'attività di "Articolazioni Funzionali" è assicurata con risorse delle Aziende Sanitarie di riferimento.

I dati di interesse, le cui fonti prioritarie sono riportate al successivo art. 15, sono gestiti in particolare dai Servizi di epidemiologia delle Aziende Sanitarie territoriali ed ospedaliere, ma anche dagli enti che a vario titolo si occupano di epidemiologia in sinergia con il SSR (ARPA, Istituto zooprofilattico, Università degli Studi, i Centri epidemiologici regionali specialistici di riferimento (Osservatorio Infortuni sul lavoro, ecc...)) e vengono messi a disposizione di PuntoZero ai fini della gestione del RTUP.

Art. 10 - Piano RTUP: Periodo 02/08/2024 - 31/12/2024 e Piano Annuale (01/01/2025-31/12/2025) e relativo Piano attuativo

Le parti si danno reciprocamente atto che, con pec in data 18/07/2024, acclarata a prot. regionale n. 2024-0169031 del 18/07/2024, PuntoZero, con il supporto del Direttore del RTUP e del Comitato Tecnico Scientifico e sulla base di un procedimento di acquisizione, analisi e valutazione del fabbisogno espresso dalle strutture regionali e sanitarie competenti tenendo conto delle risorse disponibili, ha elaborato e presentato al Dirigente regionale del Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione della Direzione regionale Salute e Welfare, il documento "PIANO DELLE ATTIVITA' E RELATIVO FINANZIAMENTO (PERIODO 02/08/2024 – 31/12/2027)" che si riporta in allegato alla presente Convenzione esecutiva (All. A), così come approvato con **D.G.R. n. _____ del ____ / ____ / ____**.

PuntoZero è tenuta ad osservare e dare attuazione al suddetto Piano delle attività, per il periodo 02/08/2024 – 31/12/2025 e a predisporre, per l'annualità 2025 - sempre con il supporto del Direttore del RTUP e del Comitato Tecnico Scientifico –, un "Piano attuativo annuale" da presentare alla Regione entro il 15 ottobre.

Il "Piano attuativo annuale" 2025 per essere operativo dovrà essere previamente approvato con Determinazione del dirigente competente.

Al termine di ogni anno di attività contrattuale il Piano triennale può essere rivisto in prospettiva, tenendo conto dei risultati raggiunti nell'anno precedente e degli obiettivi che possono essere definiti e perseguiti.

Art. 11 – Finanziamento e fatturazione

Le attività riferite alla presente Convenzione esecutiva sono finanziate dalla Regione Umbria - Direzione Regionale Salute e Welfare, tramite apposita voce del bilancio regionale.

Il Dirigente regionale competente provvede a predisporre gli atti necessari per il finanziamento a favore di PuntoZero, in osservanza delle procedure previste dal vigente Disciplinare Quadro dei Servizi di PuntoZero sottoscritto in data 08/03/2024 e sulla base del Piano delle Attività 02/08/2024-31/12/2027, relativamente al periodo 02/08/2024-31/12/2025, approvato con **D.G.R. n. _____ del / /** e riportato in allegato alla presente, che prevede:

- un importo di finanziamento per il periodo 02/08/2024-31/12/2024 pari complessivamente ad € 125.000,00 di cui:
 - € 112.500,00 per la parte strettamente attinente al RTUP e
 - € 12.500,00 per la parte relativa alle Attività addizionali, ReNCaM e COR;
- un importo di finanziamento relativo al periodo 01/01/2025 – 31/12/2025 pari complessivamente ad € 300.000,00 di cui:
 - € 270.000,00 per la parte strettamente attinente al RTUP e
 - € 30.000,00 per la parte relativa alle Attività addizionali, ReNCaM e COR;

PuntoZero, con il supporto del Direttore del RTUP, provvederà a fornire una relazione tecnica con relativa rendicontazione in merito alle attività svolte nel periodo di riferimento (31/12/2024 per il periodo 02/08/2024-31/12/2024 ed al 31/12/2025) e agli obiettivi raggiunti in relazione al piano attuativo previsto dal precedente art. 10. Il rendiconto per la parte economica è costituito da elenco analitico con richiamo alla documentazione giustificativa.

Nei suddetti importi sono ricompresi anche i costi che saranno sostenuti da PuntoZero per le risorse impiegate dall'Università degli Studi di Perugia e le spese connesse sostenute da quest'ultima, nell'ambito dell'Accordo di collaborazione da sottoscrivere tra PuntoZero e l'Università medesima.

Gli importi di cui sopra saranno fatturati in regime di esenzione IVA da PuntoZero alla Regione in base all'attività svolta e alla relativa rendicontazione come sopra indicato, in un'unica soluzione al 31/12/2024 per il periodo (02/08/2024-31/12/2024) e in due rate (30 giugno e 31 dicembre) per l'anno 2025.

Al fine di rispettare i requisiti per il regime di esenzione IVA in cui opera PuntoZero (art. 10 secondo comma D.P.R. 633/1972), la Regione si impegna a fornire annualmente alla Società l'attestazione resa dal proprio legale rappresentante della percentuale di detrazione IVA riportata in sede di dichiarazione nel triennio solare precedente, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art.19-ter del D.P.R. 633/72.

Art. 12 - Monitoraggio

Approvato il Piano attuativo annuale, le parti contraenti, in appositi incontri da effettuarsi secondo quanto programmato nel Piano medesimo, esaminano lo stato delle attività e determinano eventuali interventi o correttivi ritenuti necessari per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano.

È oggetto degli incontri in via prevalente l'analisi della destinazione ed utilizzo dato al contributo erogato dalla Regione.

Art. 13 - Risultati scientifici delle attività

Si precisa che la presente Convenzione esecutiva costituisce una collaborazione interistituzionale tra le parti finalizzata ad attività di ricerca di interesse comune, ricomprese nelle funzioni e attività istituzionali delle parti stesse.

Oltre alla produzione di dati di incidenza e sopravvivenza che rappresentano le funzioni di base di un registro tumori, il RTUP rappresenta uno strumento di ricerca. Il Direttore del Registro individua gli indirizzi di ricerca, sentito il Comitato Tecnico Scientifico.

I risultati scientifici delle attività sono utilizzabili da tutte le parti sottoscrittrici la presente Convenzione esecutiva.

Le pubblicazioni scientifiche basate sui dati del Registro Tumori devono recare l'indicazione che il lavoro è stato svolto nell'ambito del rapporto convenzionale tra Regione Umbria, PuntoZero e Università.

Art. 14 - Modifiche

Eventuali modifiche/adequamenti della presente Convenzione esecutiva, resisi necessari dall'emanazione di nuove disposizioni legislative o da nuove esigenze espresse dalle parti contraenti e non, coinvolte nella presente Convenzione esecutiva, saranno concordati dalle parti stesse, sempre che non comportino modifiche al valore economico della presente Convenzione esecutiva. Tali adeguamenti concordati tra le parti seguono la forma scritta del Piano attuativo annuale di cui al precedente articolo 10.

Art. 15 – Fonti dei dati

Al fine di pervenire agli obiettivi e finalità del RTUP esso deve poter accedere a diverse tipologie di informazioni quali:

- Schede di dimissione ospedaliera (SDO)
- Anagrafe sanitaria regionale
- Archivi di Anatomia patologica
- Servizi di diagnostica per immagine

- Laboratori analisi
- Servizi di radioterapia oncologica
- Cartelle cliniche in strutture pubbliche e private convenzionate
- Specialistica ambulatoriale
- Relazioni cliniche
- Archivi delle esenzioni Ticket per patologia
- Flussi delle prescrizioni farmaceutiche
- Archivi delle vaccinazioni di interesse oncologico
- Protesi e riabilitazione di interesse oncologico
- Schede di morte
- Screening oncologici

Tra le fonti dei dati dovranno essere privilegiate quelle ottenibili dall'accesso ai flussi amministrativi insieme a quelle ottenibili utilizzando sistemi informatici esperti, capaci di lettura da supporti originali e trasferimento automatico in formato elettronico. Il tutto al fine di ridurre al minimo la necessità di verifica e correzione umana dei dati.

Per l'accesso ad altre fonti dati ne dovrà essere fatta espressa richiesta al titolare del trattamento ed alla Regione.

Art. 16 - Trattamento dei dati

Puntozero si impegna ad osservare scrupolosamente le disposizioni previste nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e nel D.Lgs. 30 giugno 2003 e n.196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", come modificato e integrato con D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101.

Puntozero è tenuta a mantenere riservati dati ed informazioni di cui possa venire a conoscenza nell'espletamento delle attività affidate in attuazione della presente Convenzione esecutiva, estendendo tale impegno ai propri dipendenti e/o a terzi dalla stessa eventualmente incaricati. I dati e le informazioni suddette, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi e non potranno essere utilizzate, da parte della Società o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dalla presente Convenzione esecutiva.

In particolare le modalità di trattamento dei dati dovranno fare riferimento alle regole nazionali e internazionali di registrazione dei tumori; il dettaglio delle azioni, per i diversi livelli di gestione dell'archivio, prevede il controllo di residenza, il calcolo di incidenza, prevalenza, sopravvivenza, la verifica di corrispondenza delle informazioni tra le diverse fonti (in primis i dati di ricovero e di Anatomia Patologica), il linkage con i dati di mortalità e altri flussi di dati disponibili, la ricerca di informazioni dirimenti le situazioni di incerta natura della lesione e dei dati riguardanti la prognosi dei pazienti, con i relativi controlli di qualità. Fra le più importanti fonti del RTUP vi è quella relativa al dato di mortalità. La gestione dei flussi informativi è propedeutica al funzionamento del RTUP Regionale e prevede flussi gestiti a livello centrale, al fine di ottimizzare l'uso delle risorse complessive e migliorare la qualità dei dati.

Per quanto riguarda il trattamento dei dati del RTUP, il “Regolamento di organizzazione del RTUP” di cui all’art. 7, dovrà attenersi a quanto stabilito dal “Regolamento per il funzionamento del Registro Tumori della Regione Umbria” approvato con D.G.R. n. 721 del 28/07/2021 in attuazione dell’art. 102 della L.R. 9 aprile 2015 n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e pubblicato nel BUR – Serie Generale - del 22/9/2021.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione esecutiva PuntoZero Scarl, in qualità di affidataria in *house* da parte della Regione Umbria - Titolare dei dati - di tutte le attività oggetto della Convenzione esecutiva medesima, è designata dalla Regione Umbria quale "Responsabile del trattamento dei dati", ai sensi dell’art. 28 del GDPR, con conseguente assunzione dell'obbligo ad ottemperare a quanto previsto dalla suddetta normativa, nonché ad adottare e/o integrare le specifiche istruzioni fornite dall'Amministrazione regionale Titolare del trattamento dei dati personali in relazione ai trattamenti posti in essere in base alle presente Convenzione esecutiva. Tali specifiche istruzioni si allegano alla presente Convenzione esecutiva (All. B) che riporta anche le informazioni sul trattamento presenti nel registro dei trattamenti.

Le attività di trattamento dei dati personali sono disciplinate secondo il modello delle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea con decisione n. 915 del 4 giugno 2021.

Art. 17 - Anticorruzione e Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale

PuntoZero si impegna al rispetto dei principi del D.Lgs. n. 190/2012. PuntoZero dispone di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2024-2026, pubblicato nel proprio sito www.puntozeroscarl.it a cui la Società si attiene anche per le parti di interesse della presente Convenzione esecutiva.

PuntoZero si impegna a mettere in atto quanto necessario per il mantenimento della certificazione, rilasciata da D.N.V (Det Norsche Veritas), del proprio sistema di Qualità aziendale agli standard UNI EN ISO 9001:2015, nel seguente ambito: *“Progettazione, sviluppo e installazione di sistemi informativi. Erogazione di servizi di conduzione tecnica, operativa e funzionale di sistemi informativi”*, e UNI EN ISO 27001:2013 nel seguente ambito: *“Erogazione di servizi di conduzione tecnica, operativa e funzionale di sistemi informativi gestiti nel Data Center Regionale Unitario (DCRU)”*, ovvero per tutti i processi aziendali relativi ai servizi oggetto del presente Disciplinare Quadro, nonché le relative estensioni 27017 e 27018 in materia di sicurezza informatica.

Art. 18 – Sicurezza

Puntozero si impegna ad osservare scrupolosamente la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ai sensi della L. 81/2008.

Ai sensi del comma 3) bis dell'art. 26 del Dlgs n. 81/2008, l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) non si applica ai servizi di natura intellettuale.

Il documento va considerato solo nel caso specifico dove sia richiesto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Art. 19 - Risoluzione dell'accordo.

Il presente Accordo potrà essere risolto con congruo preavviso, qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità di attendere o proseguire il programma o per gravi inadempienze alle disposizioni della presente convenzione esecutiva, facendo salvo il contributo già utilizzato in relazione agli stati di avanzamento dei lavori previsti nel Piano attuativo annuale.

Art. 20 – Definizione bonarie delle controversie e Foro

La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in merito all'esecuzione della presente Convenzione esecutiva, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, è risolta prioritariamente in via bonaria.

Qualora le parti non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie saranno devolute alla giurisdizione del Giudice ordinario ed il Foro competente sarà quello di Perugia.

Art. 21 - Registrazione dell'atto

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 26 ottobre 1992 n. 634 e successive modifiche ed integrazioni. Le spese di bollo e di registrazione sono a carico della parte che avrà avuto interesse alla registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Perugia, lì

Regione Umbria

Il Dirigente del Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione

Ing. Lucio Baldacci

PuntoZero S.c.ar.l.

L'Amministratore Unico

Ing. Giancarlo Bizzarri

**CONVENZIONE ESECUTIVA DEL DISCIPLINARE QUADRO DEI SERVIZI TRA REGIONE
UMBRIA E PUNTOZERO SCARL SOTTOSCRITTO IN DATA 08/03/2024**

GESTIONE DEL REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE

ALLEGATO "A"

"PIANO DELLE ATTIVITA' E RELATIVO FINANZIAMENTO"

(PERIODO 02/08/2024 – 31/12/2027)

Attività	08/24-12/24	2025	2026	2027
1. Registrazione ordinaria, integrazione nuovi flussi, codifica e revisione flussi essenziali (SDO, AP)	€ 41.666,67	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
2. Adeguamento alla scheda ministeriale del Registro Nazionale con sviluppo di sistemi AI per la codifica automatica dello stadio e trattamento	€ 33.333,33	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
3. Comunicazione e diffusione dei dati: mantenimento e aggiornamento sito e dati open, produzione di almeno un report anno e organizzazione di eventi di disseminazione scientifica	€ 12.500,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
4. Aggiornamento continuo del sistema di geocodifica e produzione di 2 analisi per anno geografiche con dettaglio subcomunale	€ 25.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
TOTALE ATTIVITA' REGISTRO TUMORI	€ 112.500,00	€ 270.000,00	€ 270.000,00	€ 270.000,00
5. Gestione codifica centrale ReNCaM e COR regionale con una persona	€ 12.500,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00

Attività	08/24-12/24	2025	2026	2027
dedicata per attività di raccordo con gli PSAL, codifica, revisione qualità e ricerca dati mancanti.				
TOTALE REGISTRO TUMORI ATTIVITA' ADDIZIONALI + ReNCaM + COR	€ 125.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00

**CONVENZIONE ESECUTIVA DEL DISCIPLINARE QUADRO DEI SERVIZI TRA REGIONE
UMBRIA E PUNTOZERO SCARL SOTTOSCRITTO IN DATA 08/03/2024**

GESTIONE DEL REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE

ALLEGATO "B"

**"DESIGNAZIONE DI PUNTOZERO SCARL QUALE
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI"**

DESIGNAZIONE A RESPONSABILE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEL "REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE" (RTUP)

E CONFERIMENTO DELLE RELATIVE ISTRUZIONI

Regione Umbria – Giunta regionale (di seguito Regione), sita in Perugia, Corso Vannucci n. 96, C.F./P.IVA 80000130544, 01212820540, rappresentata dal Direttore regionale Salute e Welfare Dott. Massimo D'Angelo domiciliato presso la carica presso la sede di Perugia P.zzo Broletto Via M. Angeloni 61, in seguito per brevità:

- ***Titolare del trattamento*** –

e

PuntoZero S.c.a r.l. con sede legale in Via G.B. Pontani n. 39, P. IVA 02915750547, rappresentata dall'Ing. Giancarlo Bizzarri, domiciliato presso la sede della società medesima, che stipula il presente atto in nome e per conto della società PuntoZero S.c.a r.l. giusto atto di delega e attribuzione competenze come da verbale dell'Assemblea dei soci di PuntoZero S.c.a r.l. del 06/09/2023, in seguito per brevità

- ***Responsabile del trattamento*** -.

Titolare del trattamento e Responsabile del trattamento vengono anche definiti congiuntamente come le "Parti".

Premesso che:

- a) Tra la Regione Umbria – Giunta regionale e PuntoZero Scarl (all'epoca Umbria Salute e Servizi S.c.a r.l.) intercorre una convenzione per la gestione del Registro Tumori Umbro di Popolazione, approvata con DGR n. 419 del 05/05/2021;
- b) tale affidamento implica, necessariamente, il trattamento, da parte della società PuntoZero S.c.a r.l., di dati personali di cui Regione Umbria è Titolare del trattamento;
- c) il Regolamento UE 2016/679 (di seguito Regolamento) "*si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività (...) di un Responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione*";
- d) ai sensi dell'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento, "*Qualora un trattamento debba essere effettuato*

per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”;

e) ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, inoltre, *“I trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico..., che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento”;*

f) ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, *“Il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare...”;*

g) ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, *“Il Responsabile del trattamento (...) coopera, su richiesta, con l'Autorità di controllo Garante per la protezione dei dati”;*

h) ai sensi dell'art. 82, paragrafo 2, del Regolamento, il *“Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme, o contrario, rispetto alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento”;*

i) PuntoZero S.c.a.r.l., in forza di quanto previsto al considerando n. 81 del Regolamento, è ritenuto idoneo ad assumere la qualifica di Responsabile del trattamento in quanto possiede esperienza, competenze tecniche e risorse che gli consentono di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, atte a garantire la conformità alla normativa in materia di tutela dei dati personali;

j) la Commissione europea con Decisione di Esecuzione (UE) 2021/915 del 4 giugno 2021 ha approvato il modello relativo alle *“clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento a norma dell'articolo 28, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio”;*

k) con riferimento a quanto sopra, con la sottoscrizione del presente documento, le Parti intendono regolare i reciproci rapporti in relazione al trattamento dei Dati Personali effettuato da PuntoZero S.c.a.r.l per conto di Regione Umbria.

Tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

SEZIONE I

Clausola 1 – Scopo e ambito di applicazione

- a) Scopo delle presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole») è garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- b) Regione Umbria, in qualità di Titolare del trattamento, e PuntoZero S.c.a rl., in qualità di Responsabile del trattamento di cui all'**allegato I**, accettano le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679;
- c) le presenti clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'allegato II;
- d) **gli allegati da I a IV costituiscono parte integrante delle presenti clausole;**
- e) le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679;
- f) le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679 per i quali si rinvia alla specifica decisione di adeguatezza o alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione europea.

Clausola 2 – Invariabilità delle clausole

- a) Le parti si impegnano a non modificare le clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati;
- b) Ciò non impedisce alle parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 3 – Interpretazione

- a) Quando le presenti clausole utilizzano i termini definiti nel regolamento (UE) 2016/679, tali termini hanno lo stesso significato di cui al regolamento interessato;
- b) le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679;
- c) le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 4 – Gerarchia

In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Clausola 5 – Clausola di adesione successiva

- a) Qualunque entità che non sia parte delle presenti clausole può, con l'accordo di tutte le Parti, aderire

alle presenti clausole in qualunque momento, in qualità di Titolare del trattamento o di Responsabile del trattamento, compilando gli allegati e firmando l'allegato I specifica adesione controfirmata dalle parti;

b) una volta compilati e firmati gli allegati di cui alla lettera a), l'entità aderente è considerata parte delle presenti clausole e ha i diritti e gli obblighi di un Titolare del trattamento o di un Responsabile del trattamento, conformemente alla sua designazione nell'allegato I specifica adesione controfirmata dalle parti;

c) l'entità aderente non ha diritti od obblighi derivanti a norma delle presenti clausole per il periodo precedente all'adesione.

SEZIONE II – OBBLIGHI DELLE PARTI

Clausola 6 – Descrizione del trattamento

I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del Titolare del trattamento, sono specificati **nell'allegato II**.

Clausola 7 – Obblighi delle parti

7.1. Istruzioni

a) Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento secondo quanto precisato nell'allegato I, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento. In tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate;

b) il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, le istruzioni del Titolare del trattamento violino il regolamento (UE) 2016/679 o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

7.2. Limitazione delle finalità

Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato II, salvo ulteriori istruzioni del Titolare del trattamento.

7.3. Durata del trattamento dei dati personali

Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato II.

7.4. Sicurezza del trattamento

a) Il Responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato III per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le Parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati;

a-bis) il Responsabile del trattamento si impegna a garantire uno standard di sicurezza adeguato al livello di rischio e comunque non inferiore al livello M ("Minimo") delle misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni come da Circolare AgID 2/2017 (Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni). Più in particolare il Responsabile prende in considerazione, in termini di strumenti, prodotti, applicazioni o servizi, i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione (*privacy by design*) e per impostazione predefinita (*privacy by default*).

A tal fine, il Responsabile del trattamento si impegna ad attuare le opportune misure di sicurezza in funzione della natura dei dati trattati e dei trattamenti effettuati, tra cui, se del caso:

- la crittografia dei dati;
- la capacità di garantire la riservatezza, l'integrità la disponibilità dei dati e la resilienza dei sistemi e

dei servizi di elaborazione in corso;

- la possibilità di ripristinare la disponibilità e l'accesso ai dati personali in modo tempestivo in caso di incidente fisico o tecnico;

- un processo per testare e valutare con regolarità l'efficacia delle misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza del trattamento;

b) il Responsabile del trattamento concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Il Responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

7.5. Dati sensibili

Se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili»), il Responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari secondo quanto precisato negli allegati II e III.

7.6. Documentazione e rispetto

a) Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole;

b) il Responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del Titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole.

c) il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare del trattamento tutte le

informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679. Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il Titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del Responsabile del trattamento;

d) il Titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del Responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole;

e) su richiesta, le Parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

7.7. Ricorso a Sub-responsabili del trattamento

a) **AUTORIZZAZIONE SCRITTA GENERALE:** il Responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del Titolare del trattamento per ricorrere a Sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato e redatto secondo l'Allegato IV. Il Responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di Sub-responsabili del trattamento con un anticipo di almeno 5 giorni, dando così al Titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai Sub-responsabili del trattamento in questione. Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione;

b) qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un Sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al Sub-Responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di

protezione dei dati imposti al Responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il Responsabile del trattamento si assicura che il Sub-Responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il Responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del regolamento (UE) 2016/679;

c) su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-Responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia;

d) Il Responsabile del trattamento rimane pienamente Responsabile nei confronti del Titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del Sub-Responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del Sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali;

e) Il Responsabile del trattamento concorda con il Sub-Responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il Responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il Sub-Responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

7.8. Trasferimenti internazionali

a) Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del Responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il Responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679;

b) il Titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un Sub-Responsabile del trattamento conformemente alla clausola 7.7 per l'esecuzione di specifiche attività di

trattamento (per conto del Titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile del trattamento e il Sub-Responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

Clausola 8 – Assistenza al Titolare del trattamento

a) Il Responsabile del trattamento notifica prontamente al Titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta da parte dell'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal Titolare del trattamento;

b) il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e b), il Responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del Titolare del trattamento;

c) oltre all'obbligo di assistere il Titolare del trattamento in conformità della clausola 8, lettera b), il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento:

- l'obbligo di effettuare l'analisi del rischio e/o la valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati» DPIA) qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. 1185/2020 allegati 2 e 3;

- l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti

qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare del trattamento per attenuare il rischio;

- l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il Titolare del trattamento qualora il Responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;

- gli obblighi di cui all'articolo 32 regolamento (UE) 2016/679;

d) le parti stabiliscono secondo quanto stabilito dalla clausola 7.4 nell'allegato III le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il Responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il Titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.

Clausola 9 – Notifica di una violazione dei dati personali

In caso di violazione dei dati personali, il Responsabile del trattamento coopera con il Titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679, ove applicabile, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento.

9.1. Violazione riguardante dati trattati dal Titolare del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento provvede ad informare il Titolare entro 24 ore dalla accertata violazione, secondo la procedura approvata dalla Giunta regionale con deliberazione del 14 maggio 2018, n. 485 s.m.i., e, nel termine di 72 ore, ad assistere il Titolare del trattamento:

- a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il Titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso (a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);

b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, devono essere indicate nella notifica del Titolare del trattamento e includere almeno:

1. la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
2. le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
3. le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo;

c) nell'adempire, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

9.2. Violazione riguardante dati trattati dal Responsabile del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica, secondo la procedura approvata dalla Giunta regionale con deliberazione del 14 maggio 2018, n. 485 s.m.i., contiene almeno:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Le parti stabiliscono nell'allegato III tutti gli altri elementi che il Responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il Titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono al Titolare del trattamento a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 9-bis – Obblighi correlati alle mansioni di amministrazione dei sistemi informatici

Il Responsabile svolge, nei termini previsti dai contratti principali e delle presenti clausole, anche le funzioni di amministrazione di sistema per la propria infrastruttura informatica interna, gestendo:

- a) il rilascio e l'amministrazione delle credenziali degli utenti dietro istruzione dei soggetti designati dal Titolare;
- b) la gestione dell'infrastruttura tecnologica; attraverso soggetti che vengono designati amministratori di sistema, ai sensi del relativo provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 2008, così come aggiornato con provvedimento del 2009;
- c) il tracciamento dei log di connessione degli amministratori di sistema;
- d) la conservazione dei dati di traffico e di connessione per il periodo specificato nel contratto di servizio;
- e) la disponibilità e manutenzione dell'infrastruttura tecnologica;
- f) Il backup dei dati.

Il Responsabile provvederà alla designazione per iscritto dei soggetti preposti a tale attività quali Amministratori di sistema, ai sensi del relativo Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali (27 novembre 2008) e s.m.i., verificandone annualmente l'operato (inteso come accesso ai sistemi) ed adottando sistemi idonei alla registrazione dei relativi accessi logici (da conservare con caratteristiche di

inalterabilità e integrità per almeno per 6 mesi).

Gli estremi identificativi degli Amministratori di sistema designati, con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite, saranno mantenuti aggiornati e resi disponibili al Titolare in qualunque momento ne faccia richiesta.

SEZIONE III – DISPOSIZIONI FINALI

Clausola 10 – Inosservanza delle clausole e risoluzione

a) Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il Titolare del trattamento può dare istruzione al Responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole;

b) Il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:

1. il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso dal Titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;

2. il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679;

3. il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della/delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679;

c) il Responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento

dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il Titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili in conformità della clausola 7.1, lettera b), il Titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni;

d) dopo la risoluzione del contratto il Responsabile del trattamento, a scelta del Titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al Titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

Luogo e data

Il Titolare del trattamento

Il Responsabile del trattamento

L'Amministratore Unico

Ing. Giancarlo Bizzarri

Trattamento dati relativo a:

**“GESTIONE DEL REGISTRO TUMORI UMBRO DI
POPOLAZIONE (RTUP)”**

ALLEGATO I (Elenco parti)

ALLEGATO II (Descrizione trattamento)

ALLEGATO III (Misure tecniche e organizzative, comprese misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati)

ALLEGATO IV (Elenco dei sub-responsabili del trattamento (da compilare a cura del Responsabile))

ALLEGATO I

Elenco delle parti

Identità e dati di contatto **Titolare del trattamento:**

Regione Umbria

Sede legale: Corso Vannucci, 96 - Perugia

Sede operativa: Via M. Angeloni, 61 - Perugia

PEC: direzionesanita.regione@postacert.umbria.it

Responsabile designato

Ing. Lucio Baldacci

Firma e data di adesione:

.....

Identità e dati di contatto del Dirigente designato **Referente del trattamento**

Ing. Lucio Baldacci – Dirigente Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione e Servizio Risorse tecnologiche, edilizia sanitaria, patrimonio e investimenti delle Aziende sanitarie

p.e.c.: direzionesanita.regione@postacert.umbria.it

Mail: lbaldacci@regione.umbria.it

Telefono: 0755045484

Firma e data di adesione:

.....

Identità e dati di contatto del **Responsabile dati personali RDP**

Nome e Cognome Avv. Francesco Nesta

Sede: Via M. Angeloni, 61

Tel. 337 1439860

e-mail: dpo@regione.umbria.it

PEC: direzionerisorse.regione@postacert.umbria.it

Firma e data di adesione:

.....

Identità e dati di contatto del **Responsabile del trattamento**

PuntoZero S.c.a r.l.

Rappresentata dall'Ing. **Giancarlo Bizzarri**

sede Via G.B. Pontani, 39

tel 075.50271

Pec: puntozeroscarl@pec.it

Firma e data di adesione:

.....

Identità e dati di contatto del **Responsabile dati personali RDP**

Nome e Cognome Avv. Francesco Nesta

Sede: Via M. Angeloni, 61

Tel. 337 1439860

e-mail: dpo@puntozeroscarl.it

PEC: direzionerisorse.regione@postacert.umbria.it

Firma e data di adesione:

.....

ALLEGATO II

Descrizione del trattamento (VEDI REGISTRO TRATTAMENTI art. 30 GDPR)

In adempimento delle prestazioni dedotte nel contratto richiamato in premessa, il Responsabile del trattamento dei dati PuntoZero S.c.a.r.l. è autorizzato a trattare i dati in conformità alle istruzioni impartite dal Titolare Regione Umbria e indicate nel contratto richiamato in premessa ed eventualmente in successivi futuri atti trasmessi per iscritto dal Titolare, nonché alle istruzioni riportate **nell'allegato III**, escludendo qualsiasi altra finalità. Il Responsabile non vanta alcun diritto sui dati ed è autorizzato a trattarli nei termini, modi e limiti stabiliti dal presente contratto, al fine esclusivo di consentire la corretta esecuzione dei servizi dallo stesso previsti, ivi incluse l'adozione delle misure di sicurezza di competenza del Responsabile.

È fatto divieto al Responsabile di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui sono stati autorizzati dal Titolare.

Descrizione del trattamento
<p>Il trattamento riguarda il servizio di gestione del Registro Tumori Umbro di Popolazione (RTUP) affidato alla società PuntoZero S.c.a.r.l nell'ambito della Convenzione approvata con DGR----</p> <p>In particolare, si tratta di un sistema attivo di raccolta sistematica di dati personali anagrafici e sanitari dei casi di tumore che insorgono nei residenti nel territorio della Regione Umbria, realizzato ai fini di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché di elaborazione delle informazioni epidemiologiche e statistiche a supporto delle attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria. Il titolare del trattamento del registro tumori effettua la raccolta dei dati riferiti ai casi diagnosticati di tumore, con le modalità e nel rispetto delle misure di sicurezza presso:</p> <p>a) l'archivio regionale/provinciale delle schede di dimissioni ospedaliere (SDO), contenenti diagnosi di tumore o relative ai soggetti iscritti o da iscrivere nel Registro Tumori, al fine di individuare nuovi casi non registrati ovvero, ove necessario, verificare i dati già inseriti nel registro medesimo;</p> <p>b) i seguenti archivi delle aziende sanitarie e delle strutture sanitarie private accreditate, limitatamente alle informazioni ivi contenute correlate alle patologie tumorali, al fine di implementare il registro con riferimento ai casi segnalati ed aggiornare il registro tumori con l'inserimento di eventuali ulteriori casi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) archivi delle schede di morte relativamente ai soggetti con diagnosi di neoplasia definita dal registro tumori e ai soggetti con neoplasia come causa di morte o condizione morbosa rilevante per il decesso;2) archivi delle cartelle cliniche;3) archivi di anatomia patologica;4) archivi di laboratorio e di radiodiagnostica;5) archivi delle prestazioni ambulatoriali;6) archivi delle prescrizioni farmaceutiche;7) archivi delle esenzioni ticket per patologia oncologica;8) archivi delle protesi di interesse oncologico;9) archivi delle prestazioni di riabilitazione di interesse oncologico;10) archivio delle vaccinazioni di interesse oncologico;11) lettere di dimissioni ospedaliere e relazioni cliniche. <p>c) l'anagrafe sanitaria regionale degli assistiti per effettuare il raffronto dei dati anagrafici dei soggetti iscritti o da iscrivere nel registro tumori con i dati anagrafici contenuti nella predetta anagrafe, al fine di verificarne ove</p>

necessario l'esattezza e l'aggiornamento dei dati e individuare eventuali duplicazioni.

I dati sensibili contenuti nel registro tumori, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati mediante l'utilizzo di codici identificativi, in modo tale da tutelare l'identità e la riservatezza degli interessati nel trattamento dei dati, rendendoli temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettendo di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

Finalità

I dati sono raccolti per finalità relative alla gestione del “Registro Tumori Umbro di Popolazione” (RTUP) istituito dall’art. 57 della Legge regionale n. 18/2012, esplicitate all’art.3 del Regolamento regionale 16 settembre 2021, n. 6, in conformità alle istruzioni impartite dalla Regione Umbria e indicate nei contratti principali, nel Regolamento regionale 16 settembre 2021, n. 6 o comunque trasmesse per iscritto dalla Regione Umbria, escludendo qualsiasi altra finalità. Il Responsabile non vanta alcun diritto sui dati ed è autorizzato a trattarli nei termini, modi e limiti stabiliti nei contratti principali, nel “Regolamento regionale 16 settembre 2021, n. 6 o comunque trasmesse per iscritto dalla Regione Umbria nonché rispettando in ogni caso i principi generali di liceità, proporzionalità e correttezza.

In particolare le Finalità di ricerca scientifica e di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria sono: a) produrre misure dell’incidenza, mortalità, sopravvivenza e prevalenza dei tumori; b) descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, età, genere e ogni altra variabile di interesse per la ricerca scientifica; c) svolgere studi epidemiologici sugli andamenti temporali e la distribuzione territoriale dei casi, sui fattori di rischio dei tumori, sugli esiti degli interventi di diagnosi precoce, delle terapie e dei percorsi diagnostico-terapeutici, anche in collaborazione con altri enti e strutture regionali, nazionali e internazionali di ricerca scientifica in campo epidemiologico; d) produrre dati anonimi e aggregati per la programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria, inerente gli interventi di prevenzione primaria e secondaria rivolti alle persone e all’ambiente di vita e lavoro, nonché dell’efficacia dei programmi di screening; e) monitorare e valutare i dati relativi all’appropriatezza e qualità dei servizi diagnostici terapeutici, alla sopravvivenza dei pazienti affetti da tumore.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016:

- articolo 6 c) – il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento;
- articolo 6 e) – il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.
- articolo 9 g) – il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.
- articolo 9 j) – il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89 paragrafo 1 sulla base del diritto dell'Unione o nazionale.

Riferimenti normativi
<p>- DGR n. 830 del 16/09/2020 “Registro Tumori Umbro di Popolazione (RTUP) – Determinazioni” con cui la Giunta regionale si è impegnata a garantire la continuità del RTUP, dando mandato al Direttore regionale della Direzione Salute e Welfare di istituire un gruppo di lavoro che procedesse alla proposta del modello organizzativo più adeguato alle attuali esigenze della Regione Umbria;</p> <p>- Determina Direttoriale n. 8920 del 07/10/2020 con cui è stato istituito il suddetto Gruppo di lavoro con il compito di elaborare un progetto di modello organizzativo del RTUP;</p> <p>- la DGR n. 982 del 28/10/2020 “Modello organizzativo del Registro Tumori Umbro di Popolazione” con la quale è stato approvato il suddetto Progetto di modello organizzativo proposto in data 22.10.2020 dal Gruppo di lavoro di cui sopra;</p> <p>- La DGR n. 419 del 05/05/2021 “Registro Tumori Umbro di Popolazione. Accordo convenzionale Regione Umbria – Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. per la gestione (DGR 982/2020)”;</p> <p>- La DGR n. 721 del 28/07/2021 “Adozione del Regolamento per il funzionamento del registro tumori della regione Umbria in attuazione dell’articolo 102 della L.R. 9 aprile 2015 n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e servizi sociali)”.</p>
Origine dei dati
<p>I dati vengono raccolti presso pazienti assistiti nella Regione Umbria e pazienti umbri assistiti nelle altre regioni italiane per quanto relativo a casi con diagnosi di tumore e alle informazioni correlate alle patologie tumorali.</p> <p>I dati vengono comunicati da terzi (aziende Servizio Sanitario Regionale – Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere ed aziende del Servizio Sanitario di altre regioni)</p>
Modalità di trattamento
Informatizzato
Attività effettuate sui dati
<p>Le attività effettuate sui dati dal Responsabile Punto Zero S.c.a.r.l. sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● raccolta ● registrazione ● organizzazione ● strutturazione ● consultazione

- elaborazione
- modificazione
- selezione
- estrazione
- utilizzo
- raffronto
- interconnessione
- conservazione
- cancellazione
- comunicazione
- diffusione in forma aggregata

Categorie di dati

Categorie di dati personali comuni:

- a) dati anagrafici.
 - Nome
 - Cognome
 - Data di nascita;
 - Comune nascita
 - Genere;
 - Codice fiscale – tessera sanitaria;
 - Comune di residenza
 - Indirizzo di residenza;
- b) dati relativi all’anagrafe regionale
 - medico di medicina generale
 - AUSL di assistenza

Dati particolari relativi allo stato di salute:

- a) diagnosi e modalità di ammissione e dimissione, relative a ricoveri e a prestazioni ambulatoriali diagnostico terapeutiche e rispettivi D.R.G. (Diagnosis Related Groups);
- b) anamnesi;
- c) interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche, ivi compresi gli screening oncologici;
- d) indagini cliniche e trattamenti eseguiti;
- e) referti di anatomia patologica;
- f) data e causa di morte e condizioni morbose rilevanti per il decesso.
- in quanto strumentali alla erogazione dei servizi descritti nel contratto principale

Categorie di persone fisiche interessate

Pazienti assistiti nella Regione Umbria e pazienti umbri assistiti nelle altre regioni italiane per quanto relativo a casi con diagnosi di tumore e alle informazioni correlate alle patologie tumorali.

Comunicazione dati

La Regione Umbria rimane proprietaria e, quindi, Titolare dei dati trattati per suo conto dal Responsabile.

La Regione Umbria comunica per iscritto al Responsabile l'eventuale aggiornamento dei tipi di dati trattati e le categorie di interessati coinvolti nelle attività di trattamento oggetto del contratto principale e del presente contratto.

Specificare se i dati sono oggetto di comunicazione agli enti appartenenti alla pubblica amministrazione di cui all'art. 1 d.lgs. 165/2001 e ai soggetti coinvolti nei procedimenti inerenti le attività di trattamento.

Indicare quali sono questi soggetti:

Altre regioni; Enti ed Istituti di ricerca e società scientifiche, nel rispetto delle previsioni delle regole deontologiche per trattamenti ai fini statistici o di ricerca scientifica; Ministero della Salute - Registro Nazionale Tumori.

Diffusione

Il trattamento prevede la diffusione dei dati in quanto il Titolare del trattamento diffonde, anche mediante pubblicazione, dati anonimi relativi ai casi registrati in forma esclusivamente aggregata oppure secondo modalità che non rendano identificabili i soggetti interessati. (Art. 8 DGR n. 721/2021)

Trasferimento Paesi Extra UE

NO

Profilazione

Specificare se il trattamento

- NON comporta attività di profilazione

NB Se sussiste profilazione, indicare base giuridica quale consenso dell'interessato, contratto o previsione normativa

Periodo e modalità di conservazione dei dati - Descrizione

Il Responsabile PuntoZero s.c.a.r.l. si impegna a conservare i dati per il periodo di tempo previsto dal contratto, tenendo conto di eventuali proroghe contrattuali/rinnovi per qualsiasi motivo concordate tra le Parti, altresì il Responsabile si impegna a non conservare i dati oltre tale periodo.

Inoltre, qualora fosse richiesto dal Titolare, il Responsabile, che per la durata del contratto avrà trattato tali dati (direttamente o tramite eventuali sub-responsabili) utilizzando strumenti tecnici, si impegna a mettere a disposizione del Titolare i dati su opportuni supporti, nei formati di uscita degli strumenti tecnici utilizzati al Data Center (da concordare in dettaglio in funzione della natura, della mole e della distribuzione dei dati stessi). Quanto sopra al fine di permettere al Titolare di continuare a garantire ai soggetti interessati il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che li riguardano.

Il Responsabile si impegna a cancellare automaticamente e in modo selettivo i dati da qualsiasi database alla fine del periodo di conservazione, in coerenza con le condizioni sopra esposte. La cancellazione deve essere eseguita con una soluzione tecnica che rispetti lo stato di avanzamento tecnologico e riguardi tutti i dati personali oggetto dei trattamenti previsti dal presente contratto.

Il Responsabile si impegna altresì, su richiesta del Titolare, a fornire evidenze documentali della avvenuta cancellazione dei dati.

La presente nomina ha la medesima durata ed efficacia del Contratto in essere tra le Parti e, pertanto, cesserà al momento del completo adempimento o della cessazione del medesimo contratto, qualsiasi ne sia il motivo. Il trattamento, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del Responsabile in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario alla corretta erogazione del servizio.

A seguito della cessazione del Trattamento affidato al Responsabile, nonché a seguito della cessazione del rapporto contrattuale sottostante, qualunque ne sia la causa, il Responsabile sarà tenuto (a discrezione e su specifica indicazione del Titolare) a:

- restituire in formato aperto al Titolare copia integrale dei dati personali trattati;
- provvedere alla loro integrale distruzione a meno di differenti richieste scritte da parte del Titolare, in modo che non siano più recuperabili, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità (contabili, fiscali, ecc.) o il caso in cui si verificino circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la

continuazione del trattamento dei dati da parte del Responsabile, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario;

(iii) garantire in ogni caso la migrazione verso altro fornitore che sarà indicato dal Titolare, consentendo così la portabilità di tutti i dati trattati.

Asset – Applicativi

Gestionale –Registro tumori - SERVIZIO: Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione

Misure di Sicurezza Organizzative – vedi Allegato III

. Specificare quali sono le misure organizzative partendo da ISO 27001 e DCRU (Vedi Allegato III)

Misure di Sicurezza Tecnologiche – vedi Allegato III

Specificare quali sono le misure tecnologiche partendo da ISO 27001 e DCRU(Vedi Allegato III)

Valutazione impatto sul trattamento dei dati – DPIA

La Valutazione d’Impatto (DPIA) del trattamento in oggetto è stata effettuata in data 09/02/2024.

Verificare se occorre effettuare eventuali aggiornamenti.

Allegare relativo elaborato DPIA effettuata

ALLEGATO III

Misure tecniche e organizzative, comprese misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati

Il Responsabile è tenuto a garantire e, a richiesta del Titolare, essere in grado di dimostrare, che i sistemi di sviluppo, test e produzione sono separati fisicamente e/o logicamente tra loro e da quelli di altri clienti.

Nel caso di servizi affidati ad un sub Responsabile, il Responsabile assicura le garanzie idonee al trattamento secondo le previsioni dell'art. 28 paragrafo 4 GDPR.

Il Responsabile tiene un registro dei trattamenti effettuati per conto del Titolare ai sensi dell'art.30 paragrafo 2 GDPR, che il Titolare può chiedere di esibire.

Il Responsabile, nella scelta del tipo di hardware, di software e delle misure di sicurezza individuate, specifiche per ciascuna attività e in merito alle quali decide autonomamente:

- adotta ogni misura di sicurezza prevista dal regolamento UE 2016/679, con particolare riguardo agli artt. 28, 29 e 32 del regolamento, mediante misure tecniche e organizzative adeguate affinché i sistemi e servizi siano realizzati per il perseguimento delle finalità contrattualizzate.
- presta ogni cura affinché i dati siano gestiti con modalità atte a prevenire qualunque violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate ai trattamenti, adottando opportuni accorgimenti che preservino i medesimi dati da rischi di distruzione, alterazione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato.

È fatto divieto al Responsabile di trattare dati personali identificativi, che siano nella sua disponibilità in quanto trattati per conto del Titolare, per finalità proprie o diverse da quelle autorizzate dal Titolare.

Il Responsabile, altresì, si impegna affinché i dati personali relativi alle attività di trattamento poste in essere in virtù del presente accordo, anche in relazione alle attività di test necessarie per il corretto funzionamento del sistema:

- vengano trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'Interessato, nei limiti in cui il trattamento sia necessario per i servizi contrattualizzati, evitando che dall'analisi dei dati, raccolti e trattati, possa in alcun modo derivare, da parte del Responsabile, un controllo dell'interessato o profilazioni che possano incidere sull'interessato;
- siano esatti e, se necessario, aggiornati;
- siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale;
- siano archiviati in una forma che ne consenta la cancellazione, la rettifica (nonché la conseguente notificazione agli eventuali destinatari a cui sono stati trasmessi i dati personali oggetti di richiesta di rettifica o cancellazione), nonché la limitazione o l'opposizione al relativo trattamento;

- siano conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati e comunque nel rispetto dell'art. 89 del regolamento UE 679/2016.

Il Responsabile si impegna a formare adeguatamente i propri dipendenti e collaboratori rispetto all'applicazione del Regolamento e vigilare sull'operato dei propri incaricati, amministratori di sistema ed eventuali sub -responsabili, facendo sottoscrivere a costoro un apposito impegno di riservatezza.

Con riguardo alle postazioni di lavoro informatiche ed ai sistemi utilizzati dal Responsabile per il trattamento dei dati personali, esse devono essere dotate di:

- a) sistemi antivirus e antimalware costantemente aggiornati;
- b) sistemi di protezione perimetrale, costantemente attivati e adeguatamente configurati in funzione del contesto operativo (firewall e sistemi di rilevazione e difesa dalle intrusioni);
- c) software di base e applicativo costantemente aggiornato secondo le esigenze funzionali di fornitura del servizio.

Il Responsabile si conforma alle seguenti regole e modalità per la raccolta e il trattamento dei dati personali, anche operata, se del caso, attraverso il sub-Responsabile:

- a) garantisce l'accesso selettivo ai soli dati personali strettamente necessari per gli scopi da raggiungere;
- b) assegna al personale, incaricato al trattamento dei dati, credenziali di autenticazione e profili di autorizzazione specifici e individuali;
- c) effettua periodiche verifiche, anche a fronte di cambiamenti organizzativi o eventi anomali, circa la sussistenza dei presupposti che hanno originato l'abilitazione degli incaricati. Eventuali esiti negativi delle predette verifiche, danno luogo alla tempestiva revisione del profilo di abilitazione, alla eventuale disabilitazione dello stesso o alla disattivazione delle credenziali;
- d) impiega per i trattamenti dei dati canali di trasmissione protetti (protocolli https/ssl);
- e) conserva i dati personali trattati per il solo tempo necessario agli scopi della conservazione, con garanzie di riservatezza, integrità e disponibilità definite da policy aziendali che è tenuto ad esibire in caso di richiesta del Titolare. Le policy devono prevedere la possibilità di ripristino dei dati stessi in caso di guasti e malfunzionamenti, per il periodo di validità del contratto;
- f) protegge adeguatamente l'accesso ai locali, utilizzati per la gestione dei dati o per le postazioni di lavoro, rispetto al rischio di accesso da parte di soggetti non autorizzati all' utilizzo o manutenzione degli apparati in esso dislocati, attraverso chiavi di accesso di cui venga garantita la corretta custodia, siano esse fisiche o digitali;
- g) implementa meccanismi automatici di cancellazione delle credenziali di accesso degli utenti al termine del loro utilizzo e comunque non oltre un anno dall'ultimo accesso ai servizi da parte dell'utente cui si riferiscono;

h) supporta l'attività di analisi dei log di sistema al fine di risalire all'autore di una compromissione della riservatezza, integrità o disponibilità dei dati trattati per conto del Titolare;

i) sottopone i sistemi di trattamento dei dati a processi di hardening per la riduzione della superficie delle vulnerabilità.

Il Responsabile si impegna altresì a informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini di legge, in particolar modo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi in cui abbia notizia, in qualsiasi modo, che risulti violata la normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero che il trattamento presenti rischi specifici per i diritti, le libertà fondamentali e/o la dignità dell'interessato, nonché qualora, a suo parere, un'istruzione violi la normativa, nazionale o dell'Unione Europea, relativa alla protezione dei dati.

All'atto della stipula del contratto, il Responsabile garantisce di avere adottato le seguenti misure di sicurezza a protezione dei trattamenti effettuati per conto del Titolare.

Misure di sicurezza correlate agli asset associati al trattamento	
Misura di sicurezza	Stato di adozione e implementazione
Applicativi	
1.1.1 - Implementare un inventario delle risorse attive collegate alla rete	Adottato
1.1.2 - Implementare un inventario delle risorse attive collegate alla rete attraverso uno strumento automatico	Adottato
1.3.1 - Aggiornare l'inventario quando nuovi dispositivi approvati vengono collegati in rete.	Adottato
1.3.2 - Aggiornare l'inventario con uno strumento automatico quando nuovi dispositivi approvati vengono collegati in rete.	Adottato
1.4.1 - Gestire l'inventario delle risorse di tutti i sistemi collegati alla rete e dei dispositivi di rete stessi, registrando almeno l'indirizzo IP.	Adottato
2.1.1 - Stilare un elenco di software autorizzati e relative versioni necessari per ciascun tipo di sistema, compresi server, workstation e laptop di vari tipi e per diversi usi. Non consentire l'installazione di software non compreso nell'elenco.	Adottato
2.2.1 - Implementare una "whitelist" delle applicazioni autorizzate, bloccando l'esecuzione del software non incluso nella lista. La "whitelist" può essere molto ampia per includere i software più diffusi.	Adottato
2.3.2 - Mantenere un inventario del software in tutta l'organizzazione che copra tutti i tipi di sistemi operativi in uso, compresi server, workstation e laptop.	Adottato
3.1.1 - Utilizzare configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi.	Adottato

3.2.1 - Definire ed impiegare una configurazione standard per workstation, server e altri tipi di sistemi usati dall'organizzazione.	Adottato
3.2.2 - Eventuali sistemi in esercizio che vengano compromessi devono essere ripristinati utilizzando la configurazione standard.	Adottato
3.3.1 - Le immagini d'installazione devono essere memorizzate offline.	Adottato
3.4.1 - Eseguire tutte le operazioni di amministrazione remota di server, workstation, dispositivi di rete e analoghe apparecchiature per mezzo di connessioni protette (protocolli intrinsecamente sicuri, ovvero su canali sicuri).	Adottato
3.5.1 - Utilizzare strumenti di verifica dell'integrità dei file per assicurare che i file critici del sistema (compresi eseguibili di sistema e delle applicazioni sensibili, librerie e configurazioni) non siano stati alterati.	Adottato
3.5.2 - Nel caso in cui la verifica di cui al punto precedente venga eseguita da uno strumento automatico, per qualunque alterazione di tali file deve essere generato un alert.	Adottato
4.7.1 - Verificare che le vulnerabilità emerse dalle scansioni siano state risolte sia per mezzo di patch, o implementando opportune contromisure oppure documentando e accettando un ragionevole rischio.	Adottato
4.8.1 - Definire un piano di gestione dei rischi che tenga conto dei livelli di gravità delle vulnerabilità, del potenziale impatto e della tipologia degli apparati (e.g. server esposti, server interni, PdL, portatili, etc.).	Adottato
4.8.2 - Attribuire alle azioni per la risoluzione delle vulnerabilità un livello di priorità in base al rischio associato. In particolare applicare le patch per le vulnerabilità a partire da quelle più critiche.	Adottato
5.1.1 - Limitare i privilegi di amministrazione ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa di modificare la configurazione dei sistemi.	Adottato
5.1.2 - Utilizzare le utenze amministrative solo per effettuare operazioni che ne richiedano i privilegi, registrando ogni accesso effettuato.	Adottato
5.1.3 - Assegnare a ciascuna utenza amministrativa solo i privilegi necessari per svolgere le attività previste per essa.	Adottato
5.2.1 - Mantenere l'inventario di tutte le utenze amministrative, garantendo che ciascuna di esse sia debitamente e formalmente autorizzata.	Adottato
5.3.1 - Prima di collegare alla rete un nuovo dispositivo sostituire le credenziali dell'amministratore predefinito con valori coerenti con quelli delle utenze amministrative in uso.	Adottato
5.5.1 - Tracciare nei log i tentativi falliti di accesso con un'utenza amministrativa.	Adottato

5.7.1 - Quando l'autenticazione a più fattori non è supportata, utilizzare per le utenze amministrative credenziali di elevata robustezza (e.g. almeno 14 caratteri).	Adottato
5.7.2 - Impedire che per le utenze amministrative vengano utilizzate credenziali deboli.	Adottato
5.7.3 - Assicurare che le credenziali delle utenze amministrative vengano sostituite con sufficiente frequenza (password aging).	Adottato
5.7.4 - Impedire che credenziali già utilizzate possano essere riutilizzate a breve distanza di tempo (password history).	Adottato
5.10.2 - Tutte le utenze, in particolare quelle amministrative, debbono essere nominative e riconducibili ad una sola persona.	Adottato
5.10.3 - Le utenze amministrative anonime, quali "root" di UNIX o "Administrator" di Windows, debbono essere utilizzate solo per le situazioni di emergenza e le relative credenziali debbono essere gestite in modo da assicurare l'imputabilità	Adottato
5.10.4 - Evitare l'uso di utenze amministrative locali per le macchine quando sono disponibili utenze amministrative di livello più elevato (e.g. dominio).	Adottato
5.11.1 - Conservare le credenziali amministrative in modo da garantirne disponibilità	Adottato
5.11.2 - Se per l'autenticazione si utilizzano certificati digitali, garantire che le chiavi private siano adeguatamente protette.	Adottato
8.1.1 - Installare su tutti i sistemi connessi alla rete locale strumenti atti a rilevare la presenza e bloccare l'esecuzione di malware (antivirus locali). Tali strumenti sono mantenuti aggiornati in modo automatico.	Adottato
8.1.2 - Installare su tutti i dispositivi firewall ed IPS personali.	Adottato
8.2.1 - Tutti gli strumenti di cui in ABSC_8.1 sono monitorati e gestiti centralmente. Non è consentito agli utenti alterarne la configurazione.	Adottato
8.2.2 - È possibile forzare manualmente dalla console centrale l'aggiornamento dei sistemi anti-malware installati su ciascun dispositivo. La corretta esecuzione dell'aggiornamento è automaticamente verificata e riportata alla console centrale.	Adottato
8.3.1 - Limitare l'uso di dispositivi esterni a quelli necessari per le attività aziendali.	Adottato
8.6.1 - Monitorare, analizzare ed eventualmente bloccare gli accessi a indirizzi che abbiano una cattiva reputazione.	Adottato
8.7.1 - Disattivare l'esecuzione automatica dei contenuti al momento della connessione dei dispositivi removibili.	Adottato

8.7.2 - Disattivare l'esecuzione automatica dei contenuti dinamici (e.g. macro) presenti nei file.	Adottato
8.7.3 - Disattivare l'apertura automatica dei messaggi di posta elettronica.	Adottato
8.7.4 - Disattivare l'anteprima automatica dei contenuti dei file.	Adottato
8.8.1 - Eseguire automaticamente una scansione anti-malware dei supporti rimovibili al momento della loro connessione.	Adottato
8.9.1 - Filtrare il contenuto dei messaggi di posta prima che questi raggiungano la casella del destinatario, prevedendo anche l'impiego di strumenti antispam.	Adottato
8.9.2 - Filtrare il contenuto del traffico web.	Adottato
8.9.3 - Bloccare nella posta elettronica e nel traffico web i file la cui tipologia non è strettamente necessaria per l'organizzazione ed è potenzialmente pericolosa (e.g. .cab).	Adottato
8.10.1 - Utilizzare strumenti anti-malware che sfruttino, oltre alle firme, tecniche di rilevazione basate sulle anomalie di comportamento.	Adottato
8.11.1 - Implementare una procedura di risposta agli incidenti che preveda la trasmissione al provider di sicurezza dei campioni di software sospetto per la generazione di firme personalizzate.	Adottato
13.3.1 - Utilizzare sul perimetro della rete strumenti automatici per bloccare, limitare ovvero monitorare in maniera puntuale, sul traffico uscente dalla propria rete, l'impiego di crittografia non autorizzata o l'accesso a siti che consentano lo scambio e la potenziale esfiltrazione di informazioni.	Adottato
13.8.1 - Bloccare il traffico da e verso url presenti in una blacklist.	Adottato

ALLEGATO IV

Elenco dei sub-responsabili del trattamento (da compilare a cura del Responsabile)

NOTA ESPLICATIVA:

Il presente allegato deve essere compilato in caso di autorizzazione di sub-responsabili del trattamento [clausola 7.7, lettera a)] al momento della sottoscrizione delle Clausole contrattuali tipo e delle successive integrazioni riferite ai singoli rapporti tra PuntoZero scarl e Via cittàa - Tel. - Fax Capitale sociale Registro imprese - C.F./P. IVA – R.E.A.

Il Titolare del trattamento ha autorizzato il ricorso ai seguenti sub-responsabili del trattamento, di cui il Responsabile si avvale all’atto della sottoscrizione del contratto con il Titolare, in quanto hanno già dimostrato, per esperienza, capacità e affidabilità, di poter fornire garanzie sufficienti in merito alla tutela dei dati e dei diritti degli interessati.

- **Sub Responsabile del trattamento**

Università degli Studi di Perugia

Rappresentata dal Prof. Maurizio Olivieri

sede Piazza dell’Università n. 1 - Perugia

tel 075.5851

Pec: protocollo@cert.unipg.it

C.F./P.Iva 00448820548

Nome, qualifica e dati di contatto del referente: Prof. Fabrizio Stracci

Email: fabrizio.stracci@unipg.it

Descrizione del trattamento secondo quanto riportato all’Allegato I (compresa una chiara delimitazione delle responsabilità qualora siano autorizzati più sub-responsabili del trattamento):

- Finalità e natura del trattamento: vedi Allegato II
- Dati trattati: vedi Allegato II
- Stabilimento del trattamento dei dati: Unione Europea
- Base di legittimità: Contratto di servizi e Atto di nomina a Responsabile ex art. 28 GDPR avente contenuto uguale al presente